

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.17 del 28.7.2011)

Art. 1

Costituzione e composizione

1. In relazione all'esercizio delle proprie competenze - ai sensi della Legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni - il Consiglio, può individuare ed istituire apposite Commissioni che sono regolate dalle presenti norme.
2. Le Commissioni sono composte da un numero dispari di Consiglieri, variabile da cinque a nove, di cui uno con funzioni di coordinatore, purché in possesso di comprovata e specifica esperienza. Il coordinatore viene eletto in seno alla Commissione, all'atto del suo insediamento, con votazione a scrutinio palese.
3. Le Commissioni potranno eventualmente essere integrate di volta in volta da esperti, esterni al Consiglio camerale, in un numero massimo di due.
4. Tutti i componenti sono nominati dal Consiglio camerale su proposta della Giunta. La Giunta propone al Consiglio la materia da affidare ad ogni singola Commissione, il numero dei componenti necessari per il suo corretto funzionamento, la composizione nominativa ed il carattere permanente o temporaneo di ciascuna di esse, indicandone all'uopo la durata.

Art. 2

Poteri e durata

1. Le Commissioni consiliari sono organi collegiali di natura tecnico-consultiva, prive di poteri deliberativi o vincolanti e possono essere istituite per l'approfondimento di specifiche questioni o materie particolarmente complesse per le quali sia necessario l'apporto di specifiche competenze di carattere tecnico-scientifico e per riferire su di esse.
2. Le Commissioni temporanee cessano con l'espletamento del mandato loro affidato e, in ogni caso, con lo spirare del termine massimo fissato dal Consiglio. Previa valutazione del lavoro eseguito, il Consiglio, sempre a seguito di apposita proposta della Giunta, potrà prorogare la durata della singola Commissione.
3. All'atto della decisione di proroga il Consiglio potrà procedere al rinnovo dei componenti della stessa Commissione.
4. La durata delle Commissioni permanenti coincide con la durata del Consiglio che le ha istituite.

Art. 3

Funzionamento

1. Il Coordinatore della commissione dirige e coordina l'attività in modo che l'organo collegiale operi per il raggiungimento degli obiettivi ad esso affidati, nel pieno rispetto degli interessi generali della Camera di commercio.

2. In caso di impedimento del Coordinatore i lavori della commissione potranno essere coordinati da altro consigliere camerale facente parte della medesima commissione nominato con le medesime modalità di nomina del coordinatore .

Art. 4

Convocazione delle Commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. La Commissione si riunisce previa convocazione scritta del coordinatore, inviata ai componenti almeno cinque giorni prima anche a mezzo di posta elettronica preferibilmente certificata.

2. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare (ordine del giorno). Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la sede della Camera di commercio.

3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo richieda il coordinatore, previa indicazione degli argomenti da trattare, e comunque sino ad un massimo di dodici riunioni per ciascun esercizio.

4. Successivamente all'insediamento la Commissione definisce il suo piano operativo indicando le linee guida della sua attività.

5. Per la validità delle sedute è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del soggetto che presiede la seduta.

6. La Commissione assume i propri orientamenti e formula i pareri a maggioranza dei presenti.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

8. Ai componenti della Commissione compete un gettone di presenza nella misura prevista per le Commissioni istituzionali.

Art. 5

Individuazione e compiti del segretario delle Commissioni

1. Il Segretario Generale della Camera di commercio di volta in volta individua per ciascuna Commissione un segretario scelto tra i dipendenti della Camera di commercio di categoria non inferiore alla D.

2. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente dal coordinatore e dallo stesso funzionario verbalizzante.

3. Ai fini dell'approvazione del verbale ne dovrà essere data lettura ai componenti della Commissione, normalmente, nella seduta successiva a quella al quale lo stesso verbale si riferisce.

4. Tutti i verbali saranno inseriti in una apposita Raccolta o in un archivio informatizzato e verranno conservati in forma cartacea o in forma sostitutiva digitale per cinque anni.

Art. 6

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono essere chiamati ad intervenire il Segretario Generale, i dirigenti ed i funzionari dei servizi competenti per materia. Su richiesta del coordinatore, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare anche Consiglieri non facenti parte della Commissione nonché esperti e tecnici esterni alla Camera di commercio.

2. A tutti i soggetti di cui al comma 1 non è riconosciuto né il diritto di voto né il gettone di presenza.

Art. 7

Impegno alla riservatezza

1. Tutti i componenti di ciascuna Commissione istituita sottoscriveranno al momento dell'insediamento una apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza finalizzata a mantenere riservati sia i dati che le notizie che apprenderanno in relazione all'espletamento dell'incarico. Pertanto, si dovranno astenere dal divulgare anche in parte o per sunto o per estratto e a qualunque soggetto estraneo agli Organi della Camera di commercio, ivi compresi organi di informazione pubblici o privati il contenuto dei documenti dei quali siano venuti a conoscenza o in possesso in ragione dell'incarico.

2. La dichiarazione di cui al comma che precede sarà sottoscritta anche da tutti i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento antecedentemente alla partecipazione ai lavori.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato dalla Camera di commercio ed entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'art. 60 dello Statuto camerale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.